

# **Legge federale sulla protezione dell'ambiente**

**(Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb)**

**Modifica del.....**

**Avamprogetto**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del <sup>1</sup>,  
decreta*

I

*Le legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente <sup>2</sup> è modificata  
come segue:*

*Art. 10e cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3*

<sup>1</sup> Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente nonché sullo stato del carico inquinante e dell'uso efficiente delle risorse, in particolare: ...

<sup>3</sup> I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione in merito a comportamenti rispettosi dell'ambiente e improntati all'uso efficiente delle risorse e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

*Titolo prima dell'art. 10h*

## **Capitolo 5 (nuovo): Uso efficiente delle risorse naturali**

*Art. 10h (nuovo)*

<sup>1</sup> La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni perseguono l'obiettivo di un'economia improntata in modo durevole all'uso efficiente delle risorse, al fine di ridurre in misura determinante il carico inquinante, tenendo altresì conto del carico inquinante concausato all'estero.

<sup>2</sup> Per migliorare l'uso efficiente delle risorse la Confederazione gestisce una piattaforma sull'economia verde. A tale scopo collabora a livello nazionale e internazionale con organizzazioni economiche, scientifiche e sociali.

<sup>1</sup> FF  
<sup>2</sup> RS 814.01

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fa periodicamente rapporto alle Camere federali sull'evoluzione dell'uso efficiente delle risorse e sull'ulteriore necessità di agire, ivi comprese proposte concernenti obiettivi quantitativi per le risorse.

*Art. 30b cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Per gli imballaggi che devono essere riciclati secondo l'articolo 30d capoverso 3, il Consiglio federale prescrive l'obbligo di ripresa, se ciò è necessario per garantirne il riciclaggio.

*Art. 30d*            *Riciclaggio*

<sup>1</sup> I rifiuti devono essere riciclati dal punto di vista dei materiali ed energetico, se ciò è possibile secondo lo stato della tecnica e sopportabile dal punto di vista economico:

<sup>2</sup> In particolare devono essere riciclati dal punto di vista dei materiali:

- a. metalli riciclabili da residui del trattamento dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti;
- b. parti rilevanti riciclabili da materiali di scavo non inquinati destinati al deposito definitivo;
- c. fosforo da fanghi di depurazione e farine animali e ossee; il Consiglio federale stabilisce periodi di transizione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sul riciclaggio di altri rifiuti, se ciò è reso necessario dalla quantità di rifiuti prodotti o dal punto di vista ecologico. Nell'emanare tali prescrizioni tiene conto dell'uso efficiente delle materie prime e dell'efficienza energetica.

<sup>4</sup> Può limitare l'utilizzo di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò serve a promuovere lo smercio di corrispondenti prodotti provenienti dal riciclaggio dei rifiuti, presenta vantaggi ecologici ed è sopportabile sotto il profilo economico.

*Art. 30e cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 30g*            *Rubrica*

Traffico di altri rifiuti

*Art. 30h*            *Impianti per lo smaltimento dei rifiuti*

<sup>1</sup> Chiunque intende istituire o gestire una discarica deve essere in possesso di un'autorizzazione del Cantone; questa gli è accordata soltanto se dimostra che la discarica è necessaria. Nell'autorizzazione sono descritti i rifiuti che è permesso depositare. L'autorità può fissare una scadenza per l'esercizio della discarica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altri impianti per lo smaltimento dei rifiuti, se ciò è necessario a causa delle dimensioni degli impianti e delle proprietà o della composizione dei rifiuti in essi trattati.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti di smaltimento dei rifiuti, in particolare sullo stato della tecnica, sulla prova della necessità e sulla durata dell'autorizzazione. Nei limiti del possibile tiene conto dell'uso efficiente delle materie prime e dell'efficienza energetica.

*Art. 32a<sup>bis</sup> cpv. 1 seconda frase*

<sup>1</sup> .... I proventi della tassa di smaltimento anticipata, comprensivi degli interessi e al netto delle spese di esecuzione, sono utilizzati per finanziare lo smaltimento dei rifiuti da parte di privati o enti di diritto pubblico.

*Titolo prima dell'art. 35d (nuovo)*

## **Capitolo 7: Riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti**

*Art. 35d (nuovo)* Informazione sui prodotti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prescrivere che:

- a. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di prodotti la cui fabbricazione, utilizzo o smaltimento inquina in misura rilevante l'ambiente devono informare gli acquirenti sugli effetti di questi prodotti sull'ambiente;
- b. i fabbricanti, gli importatori e i commercianti che informano sugli effetti ambientali di prodotti senza che sussista un obbligo secondo la lettera a devono rispettare i requisiti previsti dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i metodi per la valutazione degli effetti dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale;
- b. la modalità in cui deve avvenire l'informazione.

*Art. 35e (nuovo)* Rapporto su materie prime e prodotti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può obbligare categorie di fabbricanti e commercianti a valutare gli effetti sull'ambiente di materie prime e prodotti con un carico inquinante rilevante e a fare rapporto alla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. definisce le categorie di fabbricanti e commercianti che hanno l'obbligo di fare rapporto;
- b. definisce le materie prime e i prodotti per i quali deve essere fatto rapporto;

- c. stabilisce i metodi per la valutazione degli effetti delle materie prime e dei prodotti sull'ambiente, tenendo conto del loro intero ciclo di vita e dei loro aspetti ambientali rilevanti come pure di standard riconosciuti a livello internazionale;
- d. stabilisce la forma e il contenuto del rapporto;
- e. disciplina la pubblicazione dei risultati del rapporto.

*Art. 35f (nuovo)* Messa in commercio di materie prime e prodotti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stabilire requisiti per la messa in commercio di materie prime e prodotti tenendo conto di standard riconosciuti a livello internazionale, se:

- a. le materie prime e i prodotti non sono stati o potrebbero non essere stati coltivati, raccolti, fabbricati o commercializzati conformemente alle disposizioni ambientali e ad altre disposizioni vigenti nel Paese d'origine; oppure
- b. la coltivazione, la raccolta o la fabbricazione delle materie prime e dei prodotti inquina l'ambiente in misura rilevante.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può vietare la messa in commercio di tali materie prime e prodotti.

*Art. 35g (nuovo)* Obbligo di diligenza

<sup>1</sup> Chiunque mette in commercio materie prime e prodotti deve applicare la diligenza dettata dalle circostanze e garantire che le merci rispettano le prescrizioni secondo l'articolo 35f.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può in particolare:

- a. disciplinare in dettaglio il genere e l'entità delle misure da adottare nell'ambito dell'obbligo di diligenza;
- b. sottoporre a un obbligo di notifica l'importazione di determinati materie prime e prodotti e;
- c. stabilire di quali informazioni sui prodotti e sulle materie deve disporre chi li mette in commercio;
- d. prevedere la rispedizione e il sequestro di materie prime e prodotti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di diligenza se il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35f è garantito in altro modo.

*Art. 35h (nuovo)* Tracciabilità

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35f, il Consiglio federale può prescrivere ai fabbricanti, agli importatori e ai commercianti l'adozione di misure idonee per la tracciabilità di materie prime e prodotti.

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a<sup>bis</sup> (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35e–35h (rapporto su materie prime e prodotti, messa in commercio di materie prime e prodotti, obbligo di diligenza e tracciabilità), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

*Art. 41a, cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Possono:

- a. promuovere la conclusione di accordi settoriali fissando obiettivi quantitativi e scadenze;
- b. concordare obiettivi quantitativi e scadenze direttamente con le aziende e le organizzazioni economiche.

<sup>3</sup> Prima di emanare prescrizioni d'esecuzione, esaminano le misure prese su base volontaria dall'economia. Per quanto possibile e necessario, nel diritto d'esecuzione riprendono, parzialmente o totalmente, accordi settoriali e accordi stipulati con organizzazioni economiche.

*Art. 49 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione promuove in collaborazione con i Cantoni la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di svolgere i compiti previsti dalla presente legge.

*Art. 49a (nuovo) Informazione e consulenza*

Nell'ambito dei suoi compiti, la Confederazione può sostenere progetti d'informazione e consulenza volti a promuovere l'uso efficiente delle risorse.

*Art. 53 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> La Confederazione può concedere contributi:

- a<sup>bis</sup> a istituzioni internazionali che elaborano basi scientifiche per un miglioramento dell'uso efficiente delle risorse;

*Art. 61 cpv. 1 lett. m<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

m<sup>bis</sup> viola le prescrizioni in materia di riduzione del carico inquinante causato da materie prime e prodotti (articoli 35*d* – 35*h*);

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Deve essere pubblicata nel Foglio federale non appena sarà stata ritirata o respinta l'iniziativa popolare «Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)<sup>3</sup>».

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> FF 2011 2149

